



AGENZIA DEL DEMANIO

Rep. n. ____/

Racc. n. /

REPUBBLICA ITALIANA

CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE

ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 conv. con mod. e int. dalla L. n. 410/2001 e ss.mm.ii.

L'anno duemilasedici, il giorno ____ del mese di ____ presso la sede della

Direzione Regionale ____ dell'Agenzia del Demanio, avanti a me, Dott.

_____, notaio in _____, senza l'assistenza

di testimoni, non richiesta dalla legge, dai comparenti né da me

_____, si sono costituiti i Signori:

- _____, nato/a a _____, il giorno _____, il quale

interviene al presente atto, in qualità di Direttore *pro tempore* della Direzione

Regionale _____, come da determinazioni n. xx, prot. n. xxxx/xxxxx e n. xx prot.

n. xxxx/xxxxx, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità

deliberato dal Comitato di gestione in data 29 luglio 2015, approvato dal Ministero

vigilante e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie

Generale n. 220 del 22 settembre 2015, in rappresentanza dell'Ente pubblico

Economico, Agenzia del Demanio C.F. 06340981007, nel prosieguo denominata

"Agenzia", istituita ai sensi del D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, e successive modifiche ed

integrazioni, la quale agisce in nome e per conto dello Stato Italiano;

- _____, nato/a a _____, il _____, C.F. _____,

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e potere di firma io

..... sono personalmente certo avendone i requisiti di legge, mi

chiedono di ricevere il presente atto e di far constatare quanto segue:

PREMESSO CHE

	- lo Stato è proprietario di _____ (di seguito Immobile);	
	- L’Immobile è soggetto ai seguenti vincoli: _____	
	- l’Agenzia del Demanio, insieme al Ministero della Difesa attraverso Difesa Servizi	
	SpA ed altri partner, ha attivato - nell’ambito della più ampia iniziativa DIMORE -	
	il progetto “Valore Paese – FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI”, che interessa	
	una rete di fari da valorizzare secondo un modello di <i>lighthouse accommodation</i> ,	
	rispettoso del paesaggio e dell’ambiente, che nei contesti costieri prescelti	
	emergono per assoluta bellezza e massima fragilità;	
	- in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 3-bis, del D.L. n. 351 del	
	25 settembre 2001 convertito in L. n. 410 del 23 novembre 2001 (di seguito, per	
	brevità, “art. 3-bis”), l’Agenzia ha esperito una procedura ad evidenza pubblica per	
	l’assegnazione di concessione di valorizzazione a titolo oneroso dell’Immobile ai	
	fini del recupero e riuso dello stesso; e che la procedura si è svolta secondo la	
	normativa speciale di gara, consistente in: i) Avviso di Gara e relativi allegati; ii)	
	<i>Information Memorandum</i> e relativi allegati;	
	I) all’esito della procedura di cui sopra, è stato individuato quale aggiudicatario della	
	concessione il/la _____, il/la quale ha	
	presentato una Proposta tecnico-economico-gestionale avente le seguenti principali	
	caratteristiche: _____	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	i comparenti, nelle rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue:	
	Sezione I	
	Previsioni generali	
	Art. 1	
	2	

	(PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI)	
	1) Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto, di cui al successivo comma	
	2, e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo.	
	2) Sono richiamati nel presente atto:	
	a. Avviso di gara, pubblicato in estratto sulla G.U.R.I. n. _____, del	
	_____, e relativa documentazione allegata;	
	b. Documentazione attestante i requisiti dell’aggiudicatario;	
	c. Offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara (comprensiva di	
	Relazione sintetica, Programma di valorizzazione, Piano di Gestione,	
	Cronoprogramma);	
	d. Offerta economico/temporale presentata dall’aggiudicatario in sede di gara.	
	Art. 2	
	(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)	
	1) Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, l’Agenzia,	
	in nome e per conto dello Stato, concede in uso al Concessionario l’Immobile, per la	
	valorizzazione e l’utilizzazione del medesimo a fini economici secondo un modello	
	di <i>lighthouse accommodation</i> , rispettoso del paesaggio e dell’ambiente e con nuove	
	funzioni che possono essere turistiche, ricettive, ristorative, ricreative, didattiche,	
	promozionali, insieme ad iniziative ed eventi di tipo culturale, sociale, sportivo e per	
	la scoperta del territorio, di tutela e fruizione dell’ambiente;	
	2) Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni	
	dell’Immobile, accetta e si impegna, in unico contesto, causale ed economico, a:	
	a) realizzare gli interventi di recupero, manutenzione ordinaria, straordinaria	
	necessari per il riuso dell’Immobile, in conformità alla Proposta Progettuale	
	3	

	presentata in sede di gara espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;	
	b) esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'Immobile, qui accordata, per la durata della presente concessione, ininterrottamente e in conformità alla destinazione d'uso dell'Immobile - attuale o prevista di concerto con le amministrazioni competenti - e nel rispetto dei caratteri storico artistici, del valore simbolico e identitario del medesimo, nonchè del paesaggio e dell'ambiente ove è inserito;	
	c) svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo e secondo i termini le modalità di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara le attività di natura strettamente economica, nonchè tutte quelle attività utili: i) a garantire la fruibilità pubblica della struttura (<i>riportare le modalità proposte nell'offerta tecnica</i>); ii) a consentire l'innesco di un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del contesto in cui il faro, la torre o l'edificio costiero è inserito, favorendo la destagionalizzazione della domanda turistica con il coinvolgimento del territorio; iii) a permettere la creazione di reti funzionali all'attività prevista, lo scambio di informazioni e di buone pratiche, la condivisione di attività tra i soggetti del network e/o del territorio, considerato che, in coerenza con i principi dell'iniziativa, i fari, le torri e gli edifici costieri potranno accogliere attività turistiche, ricettive, ristorative, ricreative, didattiche, promozionali, insieme ad iniziative ed eventi di tipo culturale, sociale, sportivo e per la scoperta del territorio di tutela e fruizione dell'ambiente (di seguito tutte le	

	attività di cui alla presente lettera sono anche complessivamente definite	
	come “Attività economiche/di servizio per il cittadino”);	
	d) pagare il canone di concessione nella misura e con le modalità di cui al	
	successivo Art. 11.	
	Art. 3	
	(CONSEGNA DEL BENE)	
	1) L’Immobile viene consegnato al Concessionario per le finalità di cui al precedente	
	Art. 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che comprende i vincoli storico-	
	artistici e paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citati in premessa,	
	nonché le prescrizioni e le modalità di trasformazione di cui agli strumenti urbanistici	
	ed edilizi vigenti.	
	2) L’Agenzia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,	
	consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ed	
	attesta che, relativamente all’Immobile oggetto di concessione, dovendosi procedere	
	da parte del Concessionario ad interventi edilizi di recupero e riuso su beni di	
	interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004, non sussiste la necessità di produrre	
	l’attestato di prestazione energetica di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 e	
	ss.mm.ii.	
	3) (se del caso, in base allo stato del faro) Analogamente, l’Agenzia dichiara ed	
	attesta che non sussiste la necessità di prestare garanzia e consegnare la	
	documentazione amministrativa e tecnica con riferimento agli impianti di cui all’art.	
	1 del D.M. n. 37/2008, in quanto trattasi di fabbricati per la gran parte da tempo	
	inutilizzati e che saranno oggetto di importanti interventi edilizi di	
	rifunzionalizzazione da parte del Concessionario.	
	5	

	4) Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa	
	conoscenza dell’Immobile e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo,	
	nonché dei luoghi oggetto della concessione.	
	5) Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versa	
	l’Immobile dal punto di vista energetico nonché dello stato degli impianti e che	
	provvederà, a sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente	
	legislazione in materia, ivi compresi il D. Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e il D.M. n.	
	37/2008.	
	6) Il Concessionario rinuncia ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità	
	degli impianti, da parte dell’Agenzia e ad ogni azione nei confronti della stessa per	
	eventuali vizi o difetti dell’Immobile, manlevando e tenendo indenne l’Agenzia	
	stessa da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.	
	7) La formale e definitiva consegna dell’Immobile avverrà entro e non oltre 30	
	(trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in	
	contraddittorio, di apposito verbale (di seguito “il Verbale di Consegna”).	
	8) Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il	
	Concessionario assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione della	
	concessione, il Concessionario dovrà restituire l’Immobile, in buono stato di	
	conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle Attività di cui al	
	precedente Art. 2, comma 2, lettera c).	
	Art. 4	
	(DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO)	
	1) Espressamente e tassativamente esclusa qualsiasi, anche implicita, traslazione di	
	potestà pubbliche, il rapporto di concessione che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-	
	6	

	bis e relative finalità, viene qui ad instaurarsi tra l’Agenzia e il Concessionario, è	
	disciplinato dal presente atto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalla	
	normativa speciale di gara, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei	
	medesimi atti richiamati ed eventuali future modifiche ed integrazioni.	
	2) Alla presente concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 13	
	settembre 2005 n. 296 e s.m.i., né quelle di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.	
	Art. 5	
	(DURATA DELLA CONCESSIONE)	
	1) La concessione ha durata di anni _____ (_____), decorrenti dalla	
	data di sottoscrizione del presente atto.	
	Sezione II	
	Realizzazione degli interventi	
	Art. 6	
	(MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)	
	1) Il Concessionario si obbliga a realizzare, a proprie integrali cura e spese, sotto la	
	propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche	
	urbanistiche, vigenti nonché delle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e	
	s.m.i., tutti gli interventi di recupero, manutenzione ordinaria, straordinaria e le	
	connesse opere previste dalla Proposta progettuale presentata in sede di gara. Nel	
	proseguo del presente atto ogni opera, lavoro, fornitura e quant’altro necessario per	
	la riqualificazione e riconversione dell’Immobile, nulla escluso ed eccettuato.	
	2) Fermo restando il ruolo dell’Agenzia del Demanio nel coordinamento del progetto	
	Valore Paese - FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI il Concessionario assume a	
	proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento della eventuale	
	7	

	variazione urbanistica, nonché di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla	
	osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi (ed eventuali varianti e modifiche di	
	cui al successivo comma 6) e per l'esercizio delle Attività di cui al precedente Art.2,	
	comma 2, lett.c), per tali intendendosi le attività previste nel Piano di gestione	
	presentato in sede di gara, restando in ogni caso inibita al Concessionario la	
	possibilità di iniziare i lavori e/o le predette attività, se non dopo aver conseguito	
	tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti.	
	3) Il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Agenzia copia dei progetti, definitivo	
	ed esecutivo, debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di tutte le	
	eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera.	
	4) Gli Interventi saranno realizzati dal Concessionario anche avvalendosi di imprese	
	terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, come da impegni	
	assunti dal medesimo Concessionario in sede di gara, ma sempre e comunque con	
	risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico	
	del Concessionario. Gli Interventi dovranno concludersi entro 36 (trentasei) mesi	
	dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, secondo la tempistica illustrata in	
	dettaglio nel cronoprogramma compreso nella Proposta progettuale presentata in	
	sede di gara.	
	5) Laddove le richiamate autorizzazioni contengano prescrizioni e condizioni atte a	
	limitare o a conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli Interventi, tali	
	prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dal Concessionario.	
	6) Eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie nella	
	progettazione ed esecuzione degli Interventi o che il Concessionario riterrà	
	opportune, ai fini della migliore riuscita degli stessi, potranno essere introdotte	

	previo consenso dell’Agenzia e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni	
	nella durata e nell’ammontare del canone. Resta inteso che le predette varianti e	
	modifiche potranno essere realizzate solo ad esito del conseguimento da parte del	
	Concessionario delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie da parte degli Organi	
	competenti.	
	7) Al progressivo realizzarsi degli Interventi, l’oggetto della concessione,	
	automaticamente e senza eccezioni, riguarderà anch’essi e pertanto ogni opera,	
	addizione o miglioria realizzata o introdotta dal Concessionario si intenderà oggetto	
	della presente concessione.	
	8) Eseguiti gli Interventi, l’Immobile potrà e dovrà essere utilizzato dal	
	Concessionario, fino alla scadenza e/o cessazione della presente concessione, ai soli	
	fini dello svolgimento delle Attività di cui al precedente Art.2, comma 2, lett.c).	
	Art. 7	
	(RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO PER E NELL’ESECUZIONE	
	DEGLI INTERVENTI)	
	1) Il Concessionario, manlevando espressamente l’Agenzia da ogni onere e/o	
	responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza,	
	ad osservare e/o a far osservare all’impresa esecutrice degli Interventi (ove diversa	
	dal Concessionario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari,	
	comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, in materia di esecuzione e	
	collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto	
	conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.	
	2) L’Agenzia rimarrà comunque estranea ad ogni rapporto giuridico e di fatto	
	intercorrente tra il Concessionario e i terzi a qualsiasi titolo e in particolare ai	
	9	

	rapporti con l'impresa esecutrice degli Interventi, con obbligo a carico del	
	Concessionario di manlevare e tenere integralmente indenne l'Agenzia da qualsiasi	
	pretesa e/o richiesta da parte dalla stessa impresa esecutrice e/o di terzi.	
	3) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli	
	eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso	
	dell'esecuzione degli Interventi, rimanendo in ogni caso l'Agenzia sollevata da ogni	
	e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del	
	Concessionario stesso.	
	Art. 8	
	(ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI)	
	1) Ad ultimazione degli Interventi, comprese le eventuali varianti e modifiche di cui	
	al precedente Art. 6 comma 6), il Concessionario sarà tenuto a trasmettere	
	all'Agenzia la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli Interventi e le	
	certificazioni necessarie (es. collaudo statico, agibilità, conformità impiantistica ed	
	energetica). Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti	
	adempimenti restano ad integrale ed esclusivo carico del Concessionario.	
	2) L'Agenzia si riserva, anche in contraddittorio con il Concessionario, l'esame della	
	documentazione di cui al comma precedente, verificando che gli Interventi siano	
	corrispondenti ai Progetti e funzionali allo svolgimento delle Attività di cui al	
	precedente Art.2, comma 2, lett.c). Le operazioni di verifica e il relativo esito finale	
	saranno attestati da apposita documentazione e verbalizzazione (di seguito, "il	
	Verbale di Verifica").	
	3) In ogni caso il Concessionario, per le opere realizzate, oltre alla custodia, è tenuto	
	nei confronti dell'Agenzia alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668	
	10	

	e 1669 Cod. Civ.	
	4) Contestualmente all'avvio delle Attività di cui all'Art.2, comma 2, lett.c) del presente atto, il Concessionario procederà a redigere, in contraddittorio con l'Agenzia, apposita elencazione dei beni mobili strettamente connessi allo svolgimento delle Attività medesime, suddivisa per tipologie, da sottoporsi ad espressa approvazione da parte dell'Agenzia. Eventuali modifiche/integrazioni all'elenco da parte del Concessionario dovranno essere comunicate formalmente all'Agenzia ai fini della necessaria approvazione.	
	Art. 9	
	(MANCATO OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI. MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)	
	1) Nell'eventualità che le approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti per la realizzazione degli Interventi non siano rilasciati in tempo utile alla conclusione degli stessi entro il termine stabilito dal precedente Art. 6, comma 4) e/o che gli Interventi non risultino definitivamente realizzati e conclusi entro detto termine, l'Agenzia avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione, ovvero, su richiesta del Concessionario, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a 24 (ventiquattro) mesi, per provvedere, trascorso infruttuosamente il quale la concessione si intenderà "ipso iure" decaduta. Nulla sarà dovuto al Concessionario, che scaduto il termine di proroga di cui sopra, provvederà a riconsegnare l'Immobile con le modalità indicate al successivo Art. 20, libero da persone e cose, e nelle condizioni risultanti dal Verbale di Consegna, fermo restando quanto previsto dal	
	11	

	successivo Art. 10.	
	2) Nelle evenienze di cui al precedente comma 1), nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, al Concessionario, fatto salvo, in caso di mancato ottenimento approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti, il rimborso delle eventuali spese per lavori urgenti ed indifferibili che il Concessionario abbia dovuto realizzare, previa espressa autorizzazione dell’Agenzia e preventiva valutazione di congruità da parte della stessa Agenzia dei relativi costi.	
	3) Ove le evenienze di cui al precedente comma 1 siano imputabili a fatto e colpa del Concessionario, l’Agenzia, ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno, avrà diritto di incamerare la cauzione di cui al successivo Art. 17.	
	4) Nell’ipotesi in cui, ad esito delle verifiche di cui al precedente Art. 8, gli Interventi realizzati non risultino conformi nei tempi e nelle modalità previste dal precedente Art. 6, il Concessionario dovrà provvedere a quanto necessario per la loro conformità entro il termine stabilito dall’Agenzia in ragione delle circostanze, pena la decadenza “ipso iure” della presente concessione, con incameramento integrale della cauzione di cui al successivo Art. 17, oltre all’eventuale ulteriore risarcimento del danno.	
	Art. 10	
	(ACQUISIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE)	
	1) Fermo quanto previsto dai successivi Artt. 21 e 22, alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di cui all’Art. 9, commi 1) e 4) e all’Art. 23, lo Stato acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, “ipso iure” tutte le opere realizzate senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del Concessionario, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 9, comma 2), possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, di ciò essendosi	
	12	

altresì tenuto conto nella determinazione della misura del canone e delle facoltà e diritti riconosciuti al Concessionario.

Sezione III

Condizioni economiche e gestionali

Art. 11

(CANONE DI CONCESSIONE)

1) Fermo restando l'adeguamento ISTAT di cui al successivo comma 4), il
Concessionario è tenuto a versare, come proposto nella relativa offerta:

un canone annuo fisso stabilito in Euro _____ (_____/00);

ovvero

-i seguenti canoni annui “variabili”:

- dalla sottoscrizione del presente atto di concessione fino al -----,
l'importo di € ----- (euro -----);

- dalla scadenza del periodo di cui al punto precedente fino al -----,
 l'importo corrispondente ad una maggiorazione del% del canone di
 cui al punto precedente come adeguato all'indice ISTAT;

- dalla scadenza del periodo di cui al punto precedente fino al -----,
 l'importo corrispondente ad una maggiorazione del% del canone di
 cui al punto precedente come adeguato all'indice ISTAT;

2) Il concessionario deve versare quanto dovuto mediante delega bancaria utilizzando il modello F24, o secondo altra modalità che sarà preventivamente indicata dall'Agenzia, che verrà recapitato tramite servizio Postel, in rate _____

	anticipate di € _____ . Il versamento dovrà essere effettuato all’Erario entro e	
	non oltre la scadenza del modello di pagamento. In caso di mancata ricezione del	
	modello di pagamento e, comunque, anche in assenza di esplicita richiesta da parte	
	dell’Agenzia del Demanio, il Concessionario è tenuto a versare il canone entro e non	
	oltre il primo giorno di ogni rata.	
	3) Fermo l’adeguamento secondo quanto previsto al successivo comma 4) del	
	presente articolo, il canone di concessione non potrà subire revisioni o riduzioni per	
	qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente la aleatorietà	
	del rapporto concessorio, anche con riferimento ai risultati delle Attività di cui	
	all’Art. 2, comma 2, lett.c).	
	4) Il canone di concessione sarà adeguato annualmente in modo automatico e senza	
	bisogno di richiesta dell’Agenzia del Demanio, in misura pari al 100% della	
	variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di	
	operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all’indice	
	mensile del terzo mese precedente al mese di decorrenza dell’atto. L’eventuale	
	mancata tempestiva richiesta dell’aggiornamento del canone, relativamente alle	
	variazioni dell’indice ISTAT, non esonera il Concessionario dal corrispondere i	
	relativi importi pregressi.	
	5) Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà	
	essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne	
	sia il titolo. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque	
	dovute in dipendenza del presente atto, il Concessionario dovrà corrispondere gli	
	interessi di mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui	
	viene eseguito il pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al	

	saggio degli interessi legali per il debito maturato. La prova del pagamento non può	
	essere data che mediante esibizione della ricevuta.	
	Art. 12	
	(CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE)	
	1) Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di	
	somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e	
	quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione	
	degli Interventi, che per il successivo svolgimento delle Attività di cui all'Art.2,	
	comma 2, lett.c), tenendo indenne l'Agenzia da ogni spesa, responsabilità o	
	adempimento connesso.	
	2) Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla	
	disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il	
	subentro.	
	Art. 13	
	(MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA)	
	1) A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, e fatto salvo quanto	
	previsto al precedente Art. 9, comma 2, il Concessionario assume l'obbligo di	
	provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla	
	manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile pre e post realizzazione degli	
	Interventi e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso	
	delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio,	
	nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, tenendo conto del programma delle	
	manutenzioni di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara.	
	2) Gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria dovranno	
	15	

	essere comunicati (quelli di manutenzione ordinaria) ovvero autorizzati	
	preventivamente dall’Agenzia (quelli di manutenzione straordinaria), ad avvenuta	
	acquisizione da parte del Concessionario delle autorizzazioni da parte degli Organi	
	competenti, nonché acquisiti i permessi e le autorizzazioni prescritte dalla disciplina	
	urbanistico-edilizia vigente e dal D.Lgs. n. 42/2004 ed eventuali future modifiche e	
	integrazioni.	
	3) Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, il Concessionario potrà	
	intervenire direttamente, dandone preventiva immediata comunicazione, anche	
	mediante fax, telegramma o trasmissione telematica, all’Agenzia e ai competenti	
	organi preposti alla tutela dei beni culturali, ai sensi e per gli effetti del citato decreto	
	legislativo n. 42 del 2004.	
	4) Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte	
	dell’Agenzia, per l’esecuzione degli Interventi, per la gestione delle Attività di cui	
	all’Art.2, comma 2, lett.c) del presente atto, per le attività di manutenzione, nonché	
	per i miglioramenti apportati all’Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni	
	che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all’Immobile, si riterranno comunque	
	inseparabili dal medesimo.	
	Art. 14	
	(SVOLGIMENTO DELLE “ATTIVITÀ ECONOMICHE/DI SERVIZIO PER IL	
	CITTADINO”. CUSTODIA E VIGILANZA. RESPONSABILITÀ DEL	
	CONCESSIONARIO)	
	1)Il Concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali	
	cura, spese e responsabilità, le Attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lett.c)	
	secondo gli standard di qualità richiamati nel Piano di gestione presentato in sede di	
	16	

		qualsiasi titolo.	
	6)	Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva l'Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, l'Agenzia è e rimarrà assolutamente estranea, in fatto e in diritto.	
	7)	Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del Concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico del Concessionario l'IMU, tasse e imposte locali e nazionali gravanti sull'Immobile.	
	8)	Il Concessionario si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e la fruizione pubblica del bene concesso in uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57-bis del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e del conseguente provvedimento dei competenti organi preposti alla tutela allegato sub "x", con le modalità di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara.	
	9)	Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed incombente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza.	
	10)	il Concessionario si impegna a realizzare ed affiggere la targa identificativa "Valore Paese – FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI" secondo le prescrizioni comunicate dall'Agenzia del Demanio.	

	Sezione IV	
	Subconcessione delle attività economiche/di servizio per il cittadino - Garanzie e assicurazioni	
	Art. 15	
	(SOCIETA' DI SCOPO E SUBCONCESSIONE DELLE "ATTIVITA' ECONOMICHE/DI SERVIZIO PER IL CITTADINO")	
	1) Il Concessionario potrà costituire una Società di scopo, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, finalizzata al perseguimento di tutti gli impegni previsti dalla presente concessione.	
	Dal momento della costituzione, la società di scopo subentrerà all'aggiudicatario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione dell'atto, la società diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Agenzia.	
	La cessione delle quote societarie o l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire, previo benestare da parte dell'Agenzia, subordinato alla verifica del permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva, purché la capogruppo partecipi alla società di scopo e garantisca il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al primo bilancio della società stessa relativo all'attività economica/di servizio per il cittadino instaurata sul bene.	
	2) <i>(Se del caso)</i> Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5 lettera b), del D.L. n. 351/2001 citato, il Concessionario intende subconcedere le seguenti attività economiche/di servizio al cittadino da instaurare sul bene:	

	La subconcessione è ammessa previa autorizzazione dell'Agenzia subordinata al buon esito delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti nell'Avviso di gara in capo al subconcessionario.	
	3) In caso di subconcessione, il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Agenzia per tutte le obbligazioni e gli impegni relativi all'Attività Economica/di servizio per il cittadino sub concessa, sollevando l'Agenzia medesima da ogni pretesa del sub concessionario o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle Attività subconcesse.	
	4) L'eventuale Subconcessionario è tenuto ad osservare integralmente e/o a far osservare dai terzi, oltre alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la presente concessione, tutte le norme e le disposizioni vigenti per l'Attività economica/di servizio per il cittadino esercitata, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, ivi comprese le disposizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione ex art. 57 bis del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citata in premessa.	
	<i>(se del caso, in base alla configurazione del Concessionario)</i>	
	Art 16	
	(FUSIONE, CESSIONE/AFFITTO D'AZIENDA ED ALTRE FATTISPECIE.	
	SUBENTRO DI TERZI)	
	1) Fermo quanto previsto all'Art. 15 che precede, ove taluna delle Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo Concessionario proceda ad operazioni di fusione, anche per incorporazione, scissione, o scorpori o conferimenti o trasferimenti, a qualsiasi titolo, anche temporaneo (comprese cessioni o affitto anche di rami di azienda), di attività o poteri di direzione delle proprie attività, nelle quali deve	
	20	

	intendersi ricompreso il presente rapporto concessorio, ovvero in ipotesi di	
	trasformazione, anche eterogenea, di trasferimento della sede all'estero, di cessione	
	di quote societarie o di operazioni che comportino modifiche nella compagine	
	societaria, ovvero ancora, nel caso in cui proceda a modifiche che comportino	
	cambiamento significativo delle proprie attività, ovvero deliberi lo scioglimento e la	
	liquidazione, in tali casi l'Agenzia potrà consentire, mediante preventiva ed espressa	
	autorizzazione, il subentro di terzi, subordinatamente al verificarsi di entrambe le	
	seguenti condizioni:	
	a) ultimazione degli Interventi, attestata dal Verbale di Verifica di cui al precedente	
	Art. 8, comma 2);	
	b) accertamento del possesso in capo al subentrante di requisiti richiesti per la	
	partecipazione alla procedura.	
	Art. 17	
	(CAUZIONE A GARANZIA)	
	1) Contestualmente alla stipula del presente atto, il Concessionario provvede a	
	consegnare all'Agenzia:	
	- una prima cauzione definitiva per il periodo di 36 mesi dalla sottoscrizione del	
	presente atto, consistente nella fideiussione n. _____, rilasciata da _____, con	
	sede legale _____ in data __/__/____ per l'importo di Euro	
	_____ (_____/00) a garanzia di tutti gli oneri derivanti	
	dalla presente concessione in relazione al periodo di riferimento, ivi compresi la	
	corretta esecuzione degli interventi ed il regolare pagamento del canone; tale	
	cauzione sarà svincolata alla data di emissione della seconda cauzione definitiva;	
	21	

	- l'impegno all'emissione della seconda cauzione definitiva, rilasciato da _____ ,	
	con sede legale _____ in data __/__/____ .	
	La seconda cauzione definitiva dovrà essere costituita a garanzia di tutti gli oneri	
	assunti con la sottoscrizione dalla presente concessione, ivi compreso il regolare	
	pagamento del canone, per il periodo successivo ai primi 36 mesi dalla sottoscrizione	
	del presente atto e per tutta la residua durata della concessione. A tal fine il	
	Concessionario potrà presentare:	
	- una cauzione unitaria con validità pari all'intera durata residua della concessione	
	per l'importo di Euro _____ (_____/00), che sarà	
	progressivamente svincolata nel corso degli anni in funzione della progressiva	
	riduzione del valore complessivo dei canoni dovuti	
	ovvero	
	- una cauzione di validità pari a cinque (5) anni per l'importo di Euro	
	_____ (_____/00) che sarà prorogata o rinnovata per un	
	pari periodo fino alla conclusione della concessione, fermo restando che il rinnovo o	
	la proroga dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, almeno 90 (novanta)	
	giorni prima della scadenza, anche con altro istituto di credito o assicurativo.	
	Successivamente ai primi cinque anni, l'importo della cauzione sarà computato di	
	volta in volta in relazione al valore complessivo dei canoni dovuti.	
	Art. 18	
	(COPERTURE ASSICURATIVE)	
	1) Il Concessionario, prima di dare avvio ai lavori di cui al precedente Art. 6, dovrà	
	sottoscrivere, a proprie spese e a pena di decadenza, adeguate polizze assicurative	
	con primaria compagnia assicuratrice, da trasmettere all'Agenzia, a copertura,	
	22	

	durante l'esecuzione degli Interventi stessi, di ogni rischio da responsabilità civile nei confronti dei propri dipendenti e dei terzi, nonché di perimento totale o parziale – compreso incendio – dell'Immobile oggetto di concessione, con massimale non inferiore al valore attuale dell'Immobile.	
	2) Il Concessionario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio alle Attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lett.c), dovrà sostituire, a pena di decadenza, le predette polizze con altre analoghe, connesse alle predette attività, a copertura, per tutta la residua durata della concessione, dei rischi connessi ad eventuali sinistri a carico dei propri dipendenti e dei terzi frequentatori dell'Immobile, nonché di perimento totale o parziale – compreso incendio – dello stesso Immobile, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile rifunzionalizzato. Detto massimale sarà incrementato dal Concessionario, ogni 5 anni, per una percentuale pari alla somma degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per ciascuno degli anni trascorsi.	
	Sezione V	
	Verifiche e controlli	
	Art. 19	
	(ACCERTAMENTI PERIODICI)	
	1) L'Agenzia potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare e pena la decadenza della concessione: I) l'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi, anche in base al cronoprogramma, mediante sopralluoghi che saranno effettuati con preavviso di almeno 5 giorni; II) che le Attività di cui all'Art. 2, comma 2, lett. c), siano svolte e, più in generale, che l'Immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto; III) che gli interventi manutentivi di cui al precedente Art. 13, siano puntualmente e	
	23	

	diligentemente eseguiti; IV) che le attività di cui al precedente Art. 2, comma 2,	
	lett.c), siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e in conformità al Piano di	
	Gestione presentato in sede di gara; V) che il Concessionario abbia provveduto a	
	sottoscrivere ed aggiornare le polizze assicurative di cui al precedente Art. 18;	
	Sezione VI	
	Previsioni finali	
	Art. 20	
	(RICONSEGNA DELL'IMMOBILE)	
	1) Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente	
	concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso di cui ai	
	successivi Artt. 21, 22 e 23, l'Immobile concesso in uso ritornerà automaticamente	
	nella giuridica disponibilità dello Stato, con ogni trasformazione, miglioria,	
	addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli	
	Interventi. A tale momento l'Immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo del	
	Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di	
	manutenzione e di messa a norma. All'atto della ripresa in consegna l'Agenzia,	
	redigendo verbale in contraddittorio con il Concessionario, verificherà lo stato del	
	bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore,	
	con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed	
	ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo	
	del bene medesimo.	
	2) Si intendono esclusi dalla riconsegna dell'Immobile e potranno, pertanto, tornare	
	nella piena disponibilità del Concessionario, esclusivamente i beni mobili	
	strettamente connessi alla gestione delle Attività di cui al precedente Art. 2, comma	
	24	

	2, lett.c), oggetto della presente concessione, come elencati ai sensi del precedente	
	art. 8, comma 4).	
	Art. 21	
	(DECADENZA)	
	1) L’Agenzia avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente	
	concessione nei seguenti casi:	
	a) nelle ipotesi individuate al precedente Art. 9;	
	b) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai precedenti Artt. 7 e 14;	
	c) qualora non vengano sottoscritte ed aggiornate le polizze assicurative di cui al	
	precedente Art. 18;	
	d) qualora il Concessionario rimanga inadempiente al pagamento del canone di	
	concessione infruttuosamente decorso il termine di giorni 30 dalla scadenza del	
	termine indicato nella diffida al pagamento inviata dall’Agenzia;	
	e) nelle ipotesi di impedita vigilanza di cui al precedente Art.19;	
	f) qualora venga riscontrata l’omissione della manutenzione e/o il mancato	
	adeguamento alla normativa sopravvenuta del bene concesso in uso;	
	g) nelle ipotesi di mancato rispetto delle previsioni di cui ai precedenti Artt. 15, 16 e	
	17;	
	h) qualora non vengano reintegrate le fideiussioni ovvero non vengano prorogate,	
	rinnovate o costituite per l’intera durata della presente concessione ai sensi del	
	precedente Art. 17;	
	i) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;	
	j) nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nel	
	provvedimento (_____) con il quale la competente amministrazione	
	25	

	preposta alla tutela dei beni culturali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57- bis del	
	citato decreto legislativo n. 42 del 2004, ha rilasciato autorizzazione alla presente	
	concessione;	
	k) qualora il Concessionario si sia macchiato di una delle attività illecite di cui agli	
	artt. 169 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i;	
	l) nelle ipotesi di esito positivo delle informazioni “antimafia” di cui al successivo	
	Art. 26;	
	m) nelle ipotesi di inosservanza dei principi del Codice Etico di cui al successivo Art.	
	27.	
	2) Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente comma 1), l’Agenzia, valutate le	
	circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per	
	adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà “ipso	
	iure” decaduta.	
	3) Nelle predette ipotesi di decadenza, con esclusione delle previsioni di cui al	
	precedente Art. 9, comma 1), il Concessionario sarà tenuto al pagamento, a titolo di	
	penale, di un importo pari alla cauzione di cui al precedente Art. 17, oltre al	
	risarcimento dell’eventuale maggior danno.	
	Art. 22	
	(REVOCA)	
	1) Fermo quanto previsto dal precedente Art. 9, comma 1), l’Agenzia potrà	
	procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, alla revoca della	
	concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere	
	pubblico.	
	2) In tal caso, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli Interventi	

	e che, in base al Piano economico-finanziario presentato in sede di gara, non siano	
	già stati ammortizzati, il Concessionario avrà diritto, giusta la previsione del comma	
	quinto dell'art. 3-bis, ad un indennizzo pari al 10% della parte delle Attività di cui al	
	precedente Art. 2, comma 2, lett.c), da gestire, valutate sulla base del medesimo	
	Piano economico-finanziario.	
	3) Disposta la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del	
	bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente Art. 20, senza	
	che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto	
	indicato al comma che precede.	
	Art. 23	
	(RECESSO DEL CONCESSIONARIO)	
	1) Il Concessionario non potrà recedere dal rapporto concessorio prima che siano	
	decorsi 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.	
	2) Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al	
	precedente comma 1), l'Agenzia, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà	
	diritto ad incamerare, a titolo di penale, le cauzioni di cui al precedente Art. 17.	
	3) Ove, successivamente, il Concessionario intenda recedere dalla presente	
	concessione, dovrà dare all'Agenzia un preavviso di almeno 6 mesi prima della data	
	in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale,	
	a valere sulla cauzione di cui al precedente Art. 17, di un importo pari a 2 volte il	
	canone annuo di concessione di cui al precedente Art. 11, comma 1 (<i>eventuale, in</i>	
	<i>caso di offerta di canone variabile</i>) con riferimento al periodo in corso.	
	4) Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla	
	immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabiliti al	
	27	

	precedente Art. 20, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.	
	Art. 24	
	(CONTROVERSIE)	
	1) Tutte le controversie che potranno insorgere in merito alla presente concessione	
	saranno deferite al competente Giudice del Foro di_____	
	Art. 25	
	(SPESE ACCESSORIE ED ONERI PER LA STIPULA)	
	1) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico	
	del Concessionario.	
	Art. 26	
	(INFORMAZIONI “ANTIMAFIA”)	
	1) Le parti danno e prendono atto dell’esito negativo dell’informazione antimafia	
	richiesta nei confronti del Concessionario ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.	
	159 e s.m.i.	
	Art. 27	
	(CODICE ETICO)	
	(MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO)	
	1) Il Concessionario, nell’espletamento della presente concessione, si impegna	
	ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex	
	D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in	
	linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al	
	rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.	
	L’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento e sarà causa di	
	decadenza dalla Concessione.	
	28	

2) Il Concessionario, si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali		
sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno		
di cui al comma 1.		
	Art. 28	
	(COMUNICAZIONI)	
2) Tutte le comunicazioni dovranno – a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità		
– essere eseguite per iscritto (pec, raccomandata a.r. o fax, con prova di ricezione) ai		
seguenti indirizzi e recapiti:		
(per l’Agenzia) _____		
(per il Concessionario) _____		
	Art. 29	
	(TRATTAMENTO DATI PERSONALI)	
1) Le Parti consentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.		
196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e		
sistemi telematici esclusivamente per fini connessi al presente atto, dipendenti		
formalità ed effetti fiscali connessi.		
	Art. 30	
	(EFFETTI DELL’ATTO)	
L’atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione.		
E richiesto, io ho ricevuto il presente atto che, scritto da		
persona di mia fiducia con mezzi elettromeccanici, consta di ____ pagine e ne ho		
dato lettura alle parti le quali lo dichiarano conforme alle loro volontà e con me lo		
sottoscrivono come appresso e nel margine degli altri fogli unitamente agli allegati.		
Si è omessa la lettura dei documenti allegati per espressa volontà delle parti, le quali		
	29	

hanno dichiarato di averne in precedenza già presa cognizione.

Sig. _____

Dott. _____